

Comune di Alonte
(Provincia di Vicenza)

**RICOGNIZIONE PERIODICA
DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE**
(art. 20, comma 1 e seguenti,
D.lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

RELAZIONE TECNICA

INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un *“processo di razionalizzazione”* delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*. In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Alonte con atto decreto sindacale n. 1 del 31.10.2015 approvava il Piano operativo di razionalizzazione e successivamente con atto decreto sindacale n. 5/2016 del 06.04.2016 approvava modifiche al suddetto Piano operativo di razionalizzazione e relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle società partecipate.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società *“in house”* (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);

- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del

23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 27.09.2017 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P..

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 31.12.2020 il Comune di Alonte ha approvato la revisione periodica delle partecipazioni possedute al 31.12.2019 e il relativo piano di razionalizzazione, aggiornato come segue al 31.12.2020:

PARTECIPAZIONI DIRETTE – MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
ACQUEVENETE SPA	Servizio idrico integrato	0,39%	La società svolge un'attività strategica per il Comune, la gestione del servizio idrico integrato, strettamente necessaria alle finalità istituzionali dell'Ente ed erogando un servizio pubblico di interesse generale

UTILYA S.R.L.	Servizio di igiene ambientale	3,90%	La società svolge un'attività strategica per il comune: la gestione del servizio di igiene ambientale, strettamente necessaria alle finalità istituzionali dell'Ente ed erogando un servizio pubblico di interesse generale.
ASMEL	Centrale di committenza	0,04%	La società svolge un'attività strategica per il Comune, attività di centrale di committenza

I criteri proposti dalla legge 175/2016, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono all'art. 4 la possibilità di mantenere la partecipazione in quanto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità nonché di un interesse generale a favore della popolazione, attività coerente con il servizio idrico integrato delle società Acquevenete Spa e Utilya srl.

Le società, quindi:

- sono munite dei requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolgono servizi inerenti ai fini istituzionali del comune, sia del comma 2 in quanto producono "servizi di interesse generale" (lettera a);
- rispondono ai criteri dell'articolo 20 del testo unico in materia di società in quanto:
 - hanno un numero di dipendenti superiore al numero degli amministratori (lett. b);
 - vantano un bilancio solido e un fatturato medio, per l'ultimo triennio, superiore a 500.000 euro
 - hanno chiuso con un utile gli ultimi cinque esercizi (lettera e), accrescendo in tal modo il proprio valore ed il valore delle partecipazioni

Sulla base di quanto sopra esposto, è intenzione dell'amministrazione mantenere le partecipazioni, seppur minoritarie, a controllo congiunto, per continuare allo sviluppo delle società con l'ottica del contenimento dei costi, società che devono gestire beni pubblici nonché servizi essenziali.

PARTECIPAZIONI DIRETTE – AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Azione di razionalizzazione	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Attività compiute dall'ente in attuazione del provvedimento di revisione straordinaria
LIQUIDAZIONE	E.S.CO. BERICA S.R.L.	2,13	In data 26 settembre 2018 l'assemblea straordinaria dei soci, presso lo studio del notaio Franco Golin, ha deliberato la messa in liquidazione della società e la nomina del liquidatore. La procedura di scioglimento è stata iscritta nel registro delle imprese in data 11.10.2018 (data atto 26.09.2018)

CONCLUSIONI

Rispetto alle scelte effettuate in sede di revisione straordinaria allo stato attuale L'Ente conferma la decisione di mantenere la partecipazione in ACQUEVENETE spa, in UTILYA S.R.L. e in ASMEL società

consortile.

Con riguardo alla società E.S.CO. BERICA S.R.L. – IN LIQUIDAZIONE si evidenzia che la procedura di scioglimento e liquidazione risulta iscritta al registro delle imprese in data 11.10.2018 (data atto 26.09.2018).

Con riguardo alle società partecipate indirette, si evidenzia che C.V.G.A. srl e PRONET srl hanno concluso la procedura di liquidazione e sono cessate nel corso dell'anno 2020.

Alonte, li 10/12/2021

La Responsabile Area Amm.va -finanziaria
Valeria Gamberoni

STRUTTURA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31.12.2020

